


Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2019

**Ordinanza municipale
sulla gestione dei rifiuti**



Il Municipio di Balerna di Balerna, richiamati:

- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- gli articoli 107 cpv. 2 lett. b) e 192 LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 15 aprile 2019;

con Risoluzione municipale RM no. 1089 dell'8 ottobre 2019

emana

le seguenti disposizioni concernenti la gestione dei rifiuti.

Capitolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente Ordinanza disciplina l'organizzazione, l'esposizione e la raccolta dei rifiuti urbani, solidi urbani (RSU), ingombranti domestici, vegetali, riciclabili e speciali, così come le relative tasse a copertura dei costi dei servizi.

Capitolo 2

Definizioni categorie di rifiuti urbani


Art. 2 Rifiuti urbani

¹ Sono rifiuti urbani tutti quelli provenienti dalle economie domestiche nonché quelli provenienti da attività commerciali, amministrative e di servizio, artigianali e industriali aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

² Sono pure considerati rifiuti urbani tutti quelli provenienti dalle attività di manutenzione e pulizia delle aree pubbliche e delle strade comunali.

³ I rifiuti urbani per i quali il Municipio assicura la raccolta e smaltimento sono suddivisi per categorie secondo le definizioni degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

⁴ I rifiuti che provengono da attività commerciali, amministrative e di servizio, artigianali e industriali, agricoltura e selvicoltura che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani ai sensi del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti e la presente Ordinanza devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Analogamente devono essere smaltiti i rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).



Art. 3 Rifiuti solidi urbani (RSU)

Sono rifiuti solidi urbani (RSU) quelli combustibili e le cui singole componenti non sono riciclabili o raccolti separatamente, ossia i residui di cucina, gli imballaggi e i piccoli oggetti che possono essere conferiti nei sacchi ufficiali della spazzatura.

Rientrano in questa categoria di rifiuti quelli per i quali il Comune non organizza una raccolta separata, esclusi quelli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art. 4 Rifiuti solidi urbani ingombranti

Sono rifiuti solidi urbani ingombranti quelli provenienti unicamente dalle economie domestiche che per dimensioni o peso non possono essere conferiti nei sacchi della spazzatura ufficiali oppure nei contenitori presenti nelle aree di riciclaggio comunali per i quali il Comune è tenuto a organizzare la loro raccolta nelle modalità previste dalla presente Ordinanza.

Art. 5 Raccolte separate obbligatorie

¹ Sono i rifiuti solidi urbani che in parte o completamente possono essere destinati al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale e per i quali il Municipio è tenuto a predisporre le necessarie misure per la loro raccolta separata.

² Le categorie di raccolte separate comprendono:

- a) carta e cartone, escluse le carte composite (contenitori per il latte, succhi di frutta, ecc.);
- b) vetro riciclabile, esclusi altri materiali vetrosi (bicchieri, specchi, vetri delle finestre, lampadine, ecc.);
- c) ferro minuto, latta e alluminio;
- d) pile e batterie di piccolo formato;
- e) oli esausti minerali o vegetali;
- f) rifiuti speciali quali vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici.

³ Tramite il calendario ecologico o altri mezzi d'informazione, il Municipio dettaglia ulteriormente le caratteristiche che devono essere rispettate per il conferimento dei rifiuti delle raccolte separate.


Art. 6 Raccolte separate non obbligatorie

¹ Sono i rifiuti solidi urbani che in parte o completamente possono essere destinati al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale e per i quali il Municipio può organizzare una loro raccolta separata.

² Il Municipio può rinunciare, di regola con l'inizio del nuovo anno civile, all'organizzazione di alcune categorie di raccolte separate non obbligatorie.

³ Le categorie di raccolte separate non obbligatorie che il Municipio predispone secondo la presente Ordinanza comprendono:

- a) bottiglie per bevande in PET;
- b) materiali tessili e scarpe;
- c) plastiche riciclabili in PE, PP, PE-HD, PE-LD, sacchetti della spesa e cellophane;
- d) polistirolo espanso (sagex);



- e) rifiuti speciali quali lampadine e tubi fluorescenti;
- f) rifiuti speciali medicinali quali medicine scadute, radiografie e termometri;
- g) rifiuti speciali, quali vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- h) apparecchi elettrici ed elettronici.

⁴ Tramite il calendario ecologico o altri mezzi d'informazione, il Municipio dettaglia ulteriormente le caratteristiche che devono essere rispettate per il conferimento dei rifiuti delle raccolte separate non obbligatorie.

Art. 7 Scarti vegetali

Sono gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di giardini, terreni e la coltivazione di orti, quali erba, fogliame, rami di potatura, fiori e resti di verdura e frutta non cotti.

Capitolo 3

Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento

Art. 8 Organizzazione generale del servizio

¹ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta (ecocentri), secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza per ogni categoria di rifiuto.

² Tramite il calendario ecologico il Municipio stabilisce e informa sui giorni in cui è previsto il servizio di raccolta lungo le strade (raccolta porta-porta) e le raccolte speciali. Il calendario ecologico inoltre dà indicazioni generali e pratiche sulle modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti come pure dettaglia le tipologie di rifiuti accettati.

³ Tramite la presente Ordinanza sono pure stabilite le modalità di gestione e apertura degli ecocentri per la gestione dei rifiuti raccolti separatamente.

Art. 9 Raccolta rifiuti solidi urbani (RSU)

¹ La raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) avviene lungo le strade pubbliche e di regola con ritmo bisettimanale, nei giorni di lunedì e giovedì.


² Eccezionalmente la raccolta può avvenire anche lungo le strade private aperte al pubblico, sempre che sia possibile il passaggio e la manovra dei veicoli di servizio e vi sia un bacino d'utenza superiore alle 10 utenze (economie domestiche).

³ I rifiuti devono essere lasciati lungo le strade, dove previsto il servizio porta-porta, nei cassonetti pubblici o privati oppure, dove presenti, nei contenitori interrati.

⁴ Nelle zone dove sono presenti i contenitori interrati, non essendo previsto il servizio porta-porta, l'utenza deve far capo a tali raccoglitori.

⁵ L'esposizione dei rifiuti lungo le strade deve avvenire non prima delle 19⁰⁰ del giorno precedente la raccolta e non oltre le 7⁰⁰ del giorno della raccolta. Per l'utenza che fa capo ai cassonetti privati, pubblici o i contenitori interrati, il conferimento può avvenire in ogni momento.

⁶ I rifiuti devono essere conferiti unicamente tramite i sacchi della spazzatura ufficiali (gialli), acquistabili nei punti vendita autorizzati dal Municipio. Chi fa capo ai cassonetti



privati muniti dell'apposita marca ufficiale (braccialetto giallo) acquistabile presso l'Ufficio cassa e contribuzioni comunale può utilizzare i sacchi della spazzatura usualmente in commercio.

Art. 10 Raccolta rifiuti solidi urbani ingombranti

¹ La raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti avviene di regola una volta al mese presso il punto di conferimento stabilito dal Municipio.

² I rifiuti possono essere consegnati unicamente dall'utenza provvista degli appositi contrassegni (buoni) acquistabile presso l'Ufficio cassa e contribuzioni comunale. L'utenza sprovvista di contrassegno non sarà autorizzata al conferimento dei rifiuti ingombranti.

³ Sono esclusi dalla raccolta dei rifiuti ingombranti in particolare i materiali provenienti da cantieri edili o in quantitativi sproporzionati rispetto a una singola economia domestica.

⁴ Abbinata alla raccolta dei rifiuti ingombranti di regola è pure organizzata la possibilità di consegna di giocattoli (Ospedale del giocattolo) e di apparecchi elettrici ed elettronici. Essi non sono soggetti a tassa.

Art. 11 Raccolte separate - Ecocentri

¹ Presso i 4 punti di raccolta (Ecocentri) sono messi a disposizione i contenitori per i rifiuti raccolti separatamente.

² Sono assicurate le raccolte separate obbligatorie per le seguenti tipologie di rifiuti:

- vetro riciclabile;
- ferro minuto, latta e alluminio;
- pile e batterie di piccolo formato;
- oli esausti minerali o vegetali.

³ Sono anche assicurate le raccolte separate non obbligatorie per le seguenti tipologie di rifiuti:

- bottiglie per bevande in PET;
- materiali tessili e scarpe.

⁴ I rifiuti devono essere conferiti separatamente negli specifici contenitori a cura dell'utente.

È vietato il deposito di qualsiasi rifiuto al di fuori dei contenitori predisposti.

⁵ I rifiuti possono essere conferiti presso i punti di raccolta nei giorni feriali dalle ore 7⁰⁰ alle ore 20⁰⁰ e alla domenica e nei giorni festivi dalle 9⁰⁰ alle 20⁰⁰.


Al fine di non creare molestie al vicinato è vietato il deposito di rifiuti al di fuori della fascia oraria d'apertura. Il Municipio si riserva di modificare l'orario d'apertura.

Art. 12 Altre raccolte separate

¹ La raccolta separata di altri rifiuti avviene di regola una volta al mese presso il punto di conferimento stabilito dal Municipio.

² Sono anche assicurate le raccolte separate non obbligatorie per le seguenti tipologie di rifiuti:

- plastiche riciclabili in PE, PP, PE-HD, PE-LD, sacchetti della spesa e cellophane;
- polistirolo espanso;
- rifiuti speciali quali lampadine e tubi fluorescenti;



- rifiuti speciali medicinali quali medicine scadute, radiografie e termometri;
- rifiuti speciali, quali vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
- apparecchi elettrici ed elettronici;
- piccoli quantitativi di materiali inerti, vasi di terracotta, porcellane, cocci di mattone, ecc.

³ I rifiuti devono essere consegnati agli addetti comunali già suddivisi per tipologia.

Art. 13 Raccolta scarti vegetali

¹ La raccolta degli scarti vegetali avviene lungo le strade pubbliche e di regola almeno due volte al mese, nel giorno di giovedì.

² Eccezionalmente la raccolta può avvenire anche lungo le strade private aperte al pubblico, sempre che sia possibile il passaggio e la manovra dei veicoli di servizio e vi sia un bacino d'utenza superiore alle 10 utenze (economie domestiche).

³ I rifiuti devono essere lasciati lungo le strade, dove previsto il servizio porta-porta, in cassonetti privati idonei al sollevamento sul mezzo di raccolta oppure in fascine.

⁴ L'esposizione degli scarti vegetali lungo le strade deve avvenire non prima delle 19⁰⁰ del giorno precedente la raccolta e non oltre le 7⁰⁰ del giorno della raccolta.

⁵ I cassonetti e le fascine possono essere esposti unicamente se contrassegnati dall'apposita marca ufficiale (braccialetto verde) acquistabile presso l'Ufficio cassa e contribuzioni comunale o presso i punti di vendita autorizzati dal Municipio.

⁶ Importanti quantitativi di scarti vegetali possono essere consegnati direttamente dall'utenza presso centri di raccolta autorizzati dal Cantone, alle tariffe applicate dal gestore del centro.

Art. 14 Raccolta carta e cartone

¹ La raccolta di carta e cartone avviene lungo le strade pubbliche e di regola almeno due volte al mese, nel giorno di mercoledì.

² Eccezionalmente la raccolta può avvenire anche lungo le strade private aperte al pubblico, sempre che sia possibile il passaggio e la manovra dei veicoli di servizio e vi sia un bacino d'utenza superiore alle 10 utenze (economie domestiche).


³ I rifiuti devono essere lasciati lungo le strade, dove previsto il servizio porta-porta, in cassonetti privati idonei al sollevamento sul mezzo di raccolta oppure in scatole di cartone, sacchetti di carta o pacchi legati. E' vietato depositare la carta in modo tale che la stessa possa essere sollevata dal vento.

⁴ L'esposizione di carta e cartone lungo le strade deve avvenire non prima delle 19⁰⁰ del giorno precedente la raccolta e non oltre le 7⁰⁰ del giorno della raccolta.

⁵ Importanti quantitativi di carta e cartone non provenienti dalle economie domestiche non possono essere consegnate al servizio di raccolta e dovranno essere smaltite direttamente dall'utenza presso centri di raccolta autorizzati dal Cantone, alle tariffe applicate dal gestore del centro.

Art. 15 Disposizioni particolari

¹ I rifiuti esposti dall'utenza nell'ambito delle raccolte porta-porta non conformi alle disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, della presente Ordinanza e alle specifiche del Calendario ecologico non saranno raccolti. Entro le 19⁰⁰ del giorno di raccolta, i rifiuti dovranno essere allontanati dal suolo pubblico a cura



dell'utente. In casi di non conformità nel conferimento dei rifiuti il Municipio si riserva di applicare le sanzioni previste dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

² I cassonetti privati devono essere mantenuti in condizioni idonee per poter essere sollevati dal mezzo di raccolta. Il Comune, o per esso l'appaltatore, non si assumono i costi di sostituzione o riparazione di cassonetti più vecchi di due anni danneggiati durante il servizio di raccolta.

³ Aziende, istituzioni o enti con una produzione di oltre 800 litri di rifiuti solidi urbani (RSU) alla settimana possono far ricorso direttamente a operatori del settore riconosciuti dal Cantone per la raccolta e la consegna all'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR). Essi devono farne richiesta al Municipio precisando le modalità di consegna e smaltimento dei rifiuti. Il Municipio può accordare la dispensa dall'obbligo di consegna dal servizio comunale per la durata di un anno, rinnovabile.

Art. 16 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

¹ Per manifestazioni ed eventi pubblici che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono più di 50 partecipanti sono obbligatori l'utilizzo di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti che, secondo le disponibilità, sono messi a disposizione del Municipio e l'utilizzo dei sacchi ufficiali del Comune per i rifiuti RSU

² Per manifestazioni ed eventi pubblici che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono più di 50 partecipanti è caldamente raccomandato l'utilizzo di bicchieri, stoviglie e posate lavabili e riutilizzabili più volte, oppure monouso compostabili o riciclabili.

³ Il Municipio mette a disposizione degli organizzatori un documento esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante feste, eventi o manifestazioni.

Capitolo 4

Tasse

Art. 17 Principio

¹ Il Municipio stabilisce mediante la presente Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia e ai principi definiti nel Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

² Le Tasse sono soggette all'IVA in uso al momento dell'emissione. Esse sono esposte nella presente Ordinanza IVA inclusa.


Art. 18 Tassa base

a) economie domestiche, comprese le residenze secondarie:

Fr. 110.00;

b) persone giuridiche:

Fr. 110.00.

**Art. 19 Tassa sul quantitativo (sacco RSU)**

- a) Sacco da 17 litri
al sacco Fr. 0.60 al rotolo (10 sacchi) Fr. 6.00
- b) Sacco da 35 litri
al sacco Fr. 1.25 al rotolo (10 sacchi) Fr. 12.50
- c) Sacco da 110 litri
al sacco Fr. 3.90 al rotolo (10 sacchi) Fr. 39.00
- d) Braccialeto cassonetti 800 litri
a braccialeto Fr. 28.60

¹ I sacchi ufficiali sono acquistabili presso i punti vendita autorizzati dal Municipio, mentre i braccialetti sono acquistabili presso l'Ufficio cassa e contabilità comunale. Il Calendario ecologico indica i punti di vendita dei sacchi ufficiali.

Art. 20 Tassa causale sui rifiuti ingombranti

- a) volume fino a 500 litri, a consegna
Fr. 10.00 (1 contrassegno – buono);
- b) volume da 501 a 1'000 litri, a consegna
Fr. 20.00 (2 contrassegni – buoni);
- c) volume da 1'001 a 2'000 litri, a consegna
Fr. 40.00 (4 contrassegni – buoni).

¹ I contrassegni dal valore di Fr. 10.00 sono acquistabili presso l'Ufficio cassa e contabilità comunale e presentati al momento della consegna dei rifiuti ingombranti al responsabile dell'incasso.

² I contrassegni dal valore di Fr. 2.00 già acquistati in precedenza sono abbuonati, previo ritorno all'Ufficio cassa e contabilità, al momento dell'acquisto dei nuovi contrassegni.

Art. 21 Tassa causale sugli scarti vegetali


- a) Fascina (lunghezza max. cm 150; peso max. kg 25)
Fr. 4.00 (1 braccialeto);
- b) Secchiello o contenitore di plastica fino a 120 litri
Fr. 4.00 (1 braccialeto);
- c) Contenitore di plastica fino a 240 litri
Fr. 8.00 (2 braccialetti);
- d) Cassonetto fino a 800 litri
Fr. 24.00 (6 braccialetti);

¹ I braccialetti dal valore di Fr. 4.00 sono acquistabili presso l'Ufficio cassa e contabilità comunale o presso i punti vendita autorizzati dal Municipio.

Art. 22 Agevolazioni sulla tassa sul quantitativo (sacco RSU)

¹ Su richiesta, il Municipio mette a disposizione gratuitamente 4 rotoli all'anno di sacchi ufficiali da 35 l alle economie domestiche con a carico:

- a) bambini fino a 3 anni compiuti;
- b) persone con problemi di incontinenza, previa presentazione di un certificato medico;
- c) persone che utilizzano regolarmente mezzi ausiliari monouso, previa presentazione di un certificato medico.



Capitolo 5 Norme finali

Art. 23 Controlli

¹ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

² Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 24 Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa alla presente Ordinanza e al Regolamento sulla gestione dei rifiuti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 25 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni alla presente Ordinanza e al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Per il Municipio

Il Sindaco
Avv. Luca Pagani



Il Segretario
Angelo Russo

Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 1145 del 22 ottobre 2019.
Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 23 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.